Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA — DEL REGNO D'ITALIA

Anno 69° — Roma - Sabato, 10 marzo 1928 - Anno VI — Numero 59

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

USO DEI CONTI CORRENTI POSTALI NEI PAGAMENTI DELLO STATO ED ALLO STATO

In esecuzione del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, è stato aperto, con effetto dal 1° marzo 1928, un conto corrente postale a favore della Tesoreria Centrale e di ciascuna Sezione della R. Tesoreria Provinciale, in modo che i correntisti potranno ottenere che le somme ad essi dovute dallo Stato vengano accreditate al loro conto corrente e potranno, con semplice postagiro, effettuare versamenti alla Tesoreria. I non correntisti, invece, potranno versare le somme da loro dovute alla Tesoreria, presso qualsiasi Ufficio postale.

Il citato decreto-legge, con le disposizioni relative al pagamento delle imposte dirette, della tassa scambi e di altri tributi mediante postagiro e con quelle riguardanti il pagamento, in conto corrente postale, degli affitti di immobili urbani, degli stipendi e delle pensioni, è destinato, in breve, ad aumentare il numero dei correntisti e ad accrescere il volume delle operazioni in conto corrente postale.

L'utilità dell'apertura di un conto corrente, per le aziende e per i singoli cittadini, è tanto maggiore quanto più grande è il numero dei correntisti; onde è che, a seguito del previsto incremento dei conti correnti postali, risulteranno anche più apprezzabili i benefici del postagiro, quali: l'eliminazione dei rischi inerenti al materiale invio del denaro o di titoli equivalenti; il risparmio di tempo derivante dall'evitare l'accesso agli sportelli degli Uffici contabili, per le riscossioni e per i pagamenti; la precostituzione di una prova scritta degli avvenuti pagamenti, all'infuori delle quietanze dei creditori.

Il largo impiego del postagiro, inoltre, realizzando la possibilità di compiere una grande quantità di transazioni senza l'uso effettivo della moneta, si traduce in un evidente vantaggio per l'economia del Paese.

L'utile individuale ed il vantaggio della generalità, concorreranno, adunque, alla maggiore diffusione del postagiro, assecondando l'impulso ad uno sviluppo sempre più rapido ed ordinato, della nostra economia.

L'apertura del conto corrente postale può essere ottenuta, con tenue spesa, presso qualsiasi Ufficio postale del Regno.

TUTTI I VERSAMENTI DI SOMME AL CASSIERE DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO per inserzioni, abbonamenti, acquisti di pubblicazioni o per altri motivi, DEBBONO ESSERE FATTI A MEZZO DI POSTAGIRO AL C/C 1-2640.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 787.

LEGGE 26 febbraio 1928, n. 356.

Conti consuntivi della Tripolitania e Cirenaica per gli esercizi finanziari 1914-15, 1915-16 e 1916-17.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Esercizio finanziario 1914-15.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie delle Colonie « Tripolitania e Cirenaica » accertate nell'esercizio 1914-15, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo delle dette Colonie, in	L.	213,955,900.63
delle quali furono riscosse e versate	»	196,380,947.81
Somma rimasta da versare	L.	17,574,952.82
di cui riscosse e non versate	»	238,386.29
Rimaste da riscuotere	L.	17,336,566.53

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio delle Colonie suddette, ac-

certate nell'esercizio stesso, sono stabilite in	L.	213,955,900.63
delle quali furono pagate	»	152,104,544.26
Rimasero da pagare	L.	61,851,356.37

Art. 3.

In conformità all'accertamento risultante all'art. 26 dell'entrata del rendiconto consuntivo delle Colonie suddette per l'esercizio finanziario 1914-15, la somma per mutui che la Cassa depositi e prestiti deve somministrare in base alle disposizioni contenute nei decreti Luogotenenziali: 27 giugno 1915, n. 990; 9 luglio 1916, n. 843, e 24 aprile 1919, n. 808, è diminuita di L. 4,830,000.

Esercizio finanziario 1915-16.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie delle Colonie « Tripolitania e Cirenaica », accertate nell'esercizio 1915-16, per la competenza dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal consuntivo delle dette Colonie, in	L.	159,421,019.76
delle quali furono riscosse e versate	»	155,398,556.38
Somma rimasta da versare	L.	4,022,463.38
di cui riscosse e non versate	»	212,396.74
Rimaste da riscuotere	L.	3,810,066.64

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio delle Colonie suddette, accertate nell'esercizio stesso, sono stabilite in	L.	146,709,015.03
delle quali furono pagate	»	100,335,889.52
Rimasero da pagare	L.	46,373,125.51

Art. 3.

I residui attivi accertati col consuntivo dell'esercizio precedente in	L.	17,574,952.82
sono diminuiti per minori accertamenti nell'esercizio 1915-16 di	»	12,998,307.75
e rimangono stabiliti in	L.	4,576,645.07
di cui riscosse e versate	»	2,305,454.73
Rimasti da riscuotere o da versare	L.	2,271,190.34

Art. 4.

I residui passivi accertati col consuntivo dell'esercizio precedente in	L.	61,851,356.37
sono diminuiti per migliore accertamento durante l'esercizio 1915-16 di	»	286,303.02
e rimangono stabiliti in	L.	61,565,053.35
di cui pagate durante l'esercizio 1915-16	»	8,167,821.37
Rimaste a pagare	L.	53,397,231.98

Art. 5.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1915-16 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere o da versare in competenza dell'esercizio finanziario 1915-16 (art. 1)	L.	4,022,463.38
Somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio precedente (art. 3)	»	2,271,190.34
Residui attivi al 30 giugno 1916	L.	6,293,653.72

Art. 6.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1915-16 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare nella competenza dell'esercizio finanziario 1915-16 (art. 2)	L.	46,373,125.51
Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio precedente (art. 4)	»	53,397,231.98
Residui passivi al 30 giugno 1916	L.	99,770,357.49

Art. 7.

In seguito all'economia apportata nell'art. 24 del bilancio dell'entrata, in L. 9,125,000 nella parte di competenza e di L. 13,570,000 in conto residui, la somma per mutui che la Cassa depositi e prestiti deve somministrare in base alle disposizioni contenute nei decreti Luogotenenziali 27 giugno 1915, n. 990, 9 luglio 1916, n. 843, e 24 aprile 1919, n. 808, è diminuita di L. 22,695,000.

Art. 8.

Nel bilancio della Tripolitania e della Cirenaica per l'esercizio 1915-16, nella parte della spesa, è istituito per memoria l'articolo 149-*bis*, con la seguente dizione: « Fondo di riserva costituito dagli avanzi di bilancio ».

Col consuntivo, in tale articolo, rimane accertata come impegnata la somma di L. 1,548,405.81.

Esercizio finanziario 1916-17.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie delle Colonie « Tripolitania e Cirenaica », accertate nell'esercizio 1916-17 per la competenza dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal consuntivo delle dette Colonie, in	L.	138,838,264.60
delle quali furono riscosse e versate	»	135,100,275.89
Somma rimasta da versare	L.	3,737,988.71
di cui già riscosse e non versate	»	908,548.06
Somma rimasta di riscuotere	L.	2,829,440.65

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio delle Colonie suddette, impe-

gnate nell'esercizio stesso, sono stabilite in . . . . L. 139,879,317.08
delle quali furono pagate . . . . . » 89,377,098.88

Rimasero da pagare . . . L. 50,502,218.20

Art. 3.

I residui attivi accertati col consuntivo dell'esercizio precedente in . . . L. 6,293,653.72
sono aumentati per maggiori accertamenti nell'esercizio 1916-17 di . . . . » 988,088.79

Rimangono stabiliti in . . . . . L. 7,281,742.51
di cui riscosse e versate . . . . . . » 2,593,235.63

Rimangono da riscuotere o da versare L. 4,688,506.88

Art. 4.

I residui passivi accertati col consuntivo dell'esercizio precedente in . L. 99,770,357.49
sono diminuiti per migliore accertamento durante l'esercizio 1916-17 di . » 52,963.69

Rimangono stabiliti in . . . . . L. 99,717,393.80
di cui pagati nell'esercizio 1916-17 . . » 27,610,148.35

Rimasti a pagare . . . L. 72,107,245.45

Art. 5.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1916-17 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere o da versare in conto competenza dell'esercizio finanziario 1916-17 (art. 1) . . . L. 3,737,988.71

Somme rimaste da riscuotere o da versare in conto degli esercizi precedenti (art. 3) . . . . » 4,688,506.88

Residui attivi al 30 giugno 1917 . . L. 8,426,495.59

Art. 6.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1916-17 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare nella competenza dell'esercizio finanziario 1916-17 (art. 2) . . . . L. 50,502,218.20

Somme rimaste a pagare in conto degli esercizi precedenti (art. 4) . . . » 72,107,245.45

Residui passivi al 30 giugno 1917 . . L. 122,609,463.65

Art. 7.

La somma per mutui che la Cassa depositi e prestiti deve somministrare in base alle disposizioni contenute nei decreti Luogotenenziali 27 giugno 1915, n. 990, 9 luglio 1916, n. 843, e 24 aprile 1919, n. 808, è diminuita di lire 1,650,000, in seguito all'economia apportata nell'art. 23 del bilancio dell'entrata, per ugual somma nella parte di competenza.

Art. 8.

Nel bilancio della Tripolitania e della Cirenaica per l'esercizio 1916-17, nella parte della spesa, è istituito per memoria l'art. 156-*bis* con la dizione « Fondo di riserva costituito dagli avanzi di bilancio ».

Col consuntivo, nella competenza di tale articolo, rimane impegnata la somma di L. 17,839,043.53.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 788.

REGIO DECRETO 9 febbraio 1928, n. 371.

Approvazione del testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, e sulla costituzione della relativa dote.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1434, col quale il Governo del Re è autorizzato a raccogliere in testo unico, tra l'altro, le disposizioni di leggi generali e speciali riguardanti il matrimonio degli ufficiali e la costituzione della relativa dote, introducendovi le opportune modificazioni nonchè ogni altra norma di integrazione, di completamento e di coordinamento con le altre leggi dello Stato;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, della marina e dell'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'unito testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, e sulla costituzione della relativa dote, visto, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, la marina e l'aeronautica, e dal Ministro per le finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 270, foglio 73. — CASATI.

Testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, e sulla costituzione della relativa dote.

Art. 1.

(Art. 18 allegato *B* alla legge 29 dicembre 1910, n. 894; art. 1 della legge 25 giugno 1911, n. 617; art. 1 della legge 16 giugno 1912, n. 606; art. 14 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281; art. 1 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3257; art. 1 del R. decreto 30 ottobre 1924, n. 1957; art. 8 del R. decreto 29 novembre 1925, n. 2399; art. 1 e 19 della legge 11 marzo 1926, n. 397; art. 9 della legge 11 marzo 1926, n. 399; art. 1 del R. decreto-legge 21 aprile 1927, n. 763).

Gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza in servizio permanente effettivo, in disponibilità, in aspettativa, o in sospensione dall'impiego, e gli ufficiali invalidi o mutilati riassunti in servizio sedentario, qualunque sia la categoria dalla quale provengano, non possono contrarre matrimonio senza aver prima ottenuto il Regio assentimento.

Il Regio assentimento non potrà esser concesso agli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia guardia di finanza prima che abbiano raggiunto l'età di 25 anni, ed a quelli della Regia aeronautica prima che abbiano raggiunta l'età di 30 anni.

Gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri con provvedimento di carattere definitivo non possono contrarre matrimonio senza il Regio assentimento neppure dopo aver superato il limite di età stabilito per la cessazione in via normale dal servizio permanente.

Art. 2.

(Articoli 2 e 3 della legge 4 agosto 1895, n. 497; art. 2 della legge 25 giugno 1911, n. 617; art. 41 della legge 11 marzo 1926, n. 397).

L'ufficiale che contrae matrimonio senza il Regio assentimento o unione matrimoniale con il solo rito religioso, è dispensato dal servizio permanente.

La dispensa ha luogo in seguito a dichiarazione del Tribunale supremo militare, la quale affermi che il matrimonio o l'unione matrimoniale fu contratta in contravvenzione del presente testo unico.

Art. 3.

(Art. 3 della legge 25 giugno 1911, n. 617).

Nel caso d'imminente pericolo di vita, se l'ufficiale ha prole naturale vivente che intende legittimare, può contrarre matrimonio senza avere ottenuto il Regio assentimento, salvo i casi d'impedimento contemplati dal codice civile.

Ove il coniuge giudicato in *extremis* sopravviva, l'ufficiale che non ottenga entro dieci mesi dalla celebrazione del matrimonio il Regio assentimento, incorrerà nella dispensa dal servizio permanente a norma dell'art. 2.

Art. 4.

(Art. 1 e 8 della legge 11 marzo 1926, n. 399; art. 1 del R. decreto 16 maggio 1926, n. 920).

Per ottenere il Regio assentimento a contrarre matrimonio, di cui agli articoli precedenti, gli ufficiali fino al grado di maggiore (o corrispondente) incluso, del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, ad eccezione di quelli collocati in aspettativa per riduzione di quadri con provvedimento di carattere definitivo e degli ufficiali invalidi o mutilati riassunti in servizio sedentario, debbono comprovare di possedere — a prescindere dallo stipendio del proprio grado e delle relative indennità di qualsiasi natura — una rendita lorda assicurata con vincolo ipotecario a favore della futura sposa e della prole nascitura sul debito pubblico consolidato o sopra beni immobili, ovvero su titoli garentiti dallo Stato nella seguente misura:

di L. 7000 nominali per il grado di sottotenente;
di L. 4500 nominali per il grado di tenente;
di L. 3000 nominali per il grado di capitano;
di L. 1500 nominali per il grado di maggiore;

o gradi corrispondenti nella Regia marina, nella Regia aeronautica e nella Regia guardia di finanza.

Per gli ufficiali subalterni dei carabinieri Reali e della Regia guardia di finanza provenienti dai sottufficiali, per i maestri direttori di banda ed i maestri di scherma del Regio esercito, per gli ufficiali del Corpo Reale equipaggi della Regia marina, e per gli ufficiali specializzati della Regia aeronautica, la rendita lorda di cui sopra è ridotta a L. 3000 nominali.

I sottufficiali già ammogliati, nel caso di nomina, secondo le disposizioni in vigore, ad ufficiali in servizio permanente nel Corpo Reale equipaggi della Regia marina oppure nei ruoli combattenti o specializzati dell'arma aeronautica, nel genio aeronautico o nel ruolo di amministrazione della Regia aeronautica, non hanno l'obbligo della costituzione della dote.

Art. 5.

(Art. 2 della legge 11 marzo 1926, n. 399).

La dote della sposa può tener luogo della rendita, quando nel contratto nuziale sia costituita nella misura e pel fine voluto nell'articolo precedente.

Art. 6.

(Art. 3 della legge 11 marzo 1926, n. 399).

Durante il matrimonio, il diritto di riscuotere le annualità della rendita appartiene all'ufficiale. Nel caso di separazione dei coniugi, si applicano le disposizioni del codice civile.

Art. 7.

(Art. 4 della legge 11 marzo 1926, n. 399).

La rendita, ancorchè sia costituita con la dote della futura sposa, non può essere alienata, nè in tutto nè in parte, nonostante qualunque altra diversa disposizione di legge, fino a quando essa non divenga liberamente disponibile a norma del seguente articolo 8; e le annualità non possono cedersi nè pignorarsi se non per causa di alimenti dovuti per legge, e soltanto nella misura di un terzo.

Art. 8.

(Art. 5 della legge 11 marzo 1926, n. 399).

La rendita diviene liberamente disponibile:

a) quando l'ufficiale abbia raggiunto lo stipendio iniziale del grado di colonnello o del grado corrispondente nella Regia marina, nella Regia aeronautica e nella Regia guardia di finanza;

b) quando l'ufficiale cessi definitivamente dal servizio permanente;

c) quando l'ufficiale sia collocato in aspettativa per riduzione di quadri con provvedimento di carattere definitivo;

d) quando il matrimonio sia sciolto per la morte dell'ufficiale;

e) quando il matrimonio sia sciolto per la morte della moglie senza discendenti superstiti maschi in età minore o femmine in età minore non maritate.

Art. 9.

(Art. 6 della legge 11 marzo 1926, n. 399; art. 4, secondo comma, della legge 25 giugno 1911, n. 617).

La idoneità e la validità della costituzione della rendita, di cui agli articoli 4 e 5, sono dichiarate dal Tribunale supremo militare, sopra ricorso dell'ufficiale, sentito il Regio avvocato generale militare.

Lo stesso Tribunale è competente a conoscere della sostituzione di altra garanzia a quella primitiva e a dichiarare la libera disponibilità della rendita sia, a norma dell'art. 8, per le rendite costituite in base alle disposizioni contenute nel presente testo unico, sia per quelle costituite in occasione di matrimoni contratti sotto l'impero di leggi precedenti.

Per ogni altro provvedimento, salvo il disposto dell'articolo seguente, sono competenti i tribunali ordinari.

Art. 10.

(Art. 7 della legge 11 marzo 1926, n. 399).

L'ufficiale che abbia contratto matrimonio senza possedere la rendita di cui all'art. 4 o che abbia prodotto prove in tutto od in parte simulate per dimostrarne il possesso, ovvero che abbia costituito e comprovato una rendita simulata, è dispensato dal servizio permanente.

La dispensa ha luogo in seguito ad accertamento e a dichiarazione motivata del Tribunale supremo militare, la quale affermi che il matrimonio fu contratto in contravvenzione del presente testo unico.

La dichiarazione non è soggetta ad alcun gravame.

Art. 11.

Sono abrogate tutte le disposizioni in materia che sieno in contrasto con quelle contenute nel presente testo unico.

Art. 12.

(Art. 5 della legge 25 giugno 1911, n. 617, e art. 10 della legge 11 marzo 1926, n. 399).

Il Governo del Re è autorizzato a riordinare le norme esecutive delle disposizioni di legge riportate nel presente testo unico.

Disposizione transitoria.

Art. 13.

(Art. 7 del R. decreto-legge 6 aprile 1926, n. 657).

In deroga alle vigenti disposizioni, il Ministro per l'aeronautica ha la facoltà di procedere a nomine in servizio permanente nei ruoli della Regia aeronautica di ufficiali di complemento, già ammogliati, senza l'obbligo di costituire la dote di cui alla legge 11 marzo 1926, n. 399, quando detti ufficiali siano stati già in servizio presso la Regia aeronautica alla data di entrata in vigore del Regio decreto-legge 6 aprile 1926, n. 657, o quando dette nomine siano in dipendenza di bandi di concorso emanati anteriormente al 1° aprile 1926 o da emanare in applicazione di disposizioni preesistenti alla data suddetta e riflettenti reclutamenti straordinari.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per la guerra, la marina e l'aeronautica:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Numero di pubblicazione 789.

REGIO DECRETO 26 febbraio 1928, n. 375.

Assegnazione del posto di ufficiale d'ordine calligrafo della Consulta araldica ai ruoli del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 febbraio 1923, n. 325, col quale l'ufficio della Consulta araldica passò alla dipendenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Viste le leggi 17 giugno 1923, n. 1263, 2 aprile 1925, numero 369, 11 giugno 1925, n. 869, 25 giugno 1926, n. 1065, e 15 giugno 1927, n. 943, con cui vennero rispettivamente approvati gli stati di previsione della spesa del Ministero delle finanze per gli esercizi finanziari 1923-24, 1924-25, 1925-26, 1926-27, 1927-28;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il posto di grado 11° « Ufficiale d'ordine calligrafo » della Consulta araldica, di cui alla tabella n. 40 dell'allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, va compreso nel personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui alla tabella n. 8 dell'allegato medesimo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 270, foglio 77. — CASATI.

Numero di pubblicazione 790.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 febbraio 1928, n. 374.

Cessazione della applicazione alla Banca italiana di credito e valori del R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1832, concernente la costituzione dell'Istituto di liquidazioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 6 novembre 1926, n. 1832, convertito in legge con la legge 16 giugno 1927, n. 1153, n. 1464;

Ritenuto che ogni rapporto fra la Banca italiana di credito e valori inerente alle operazioni dalla medesima compiute con la Sezione autonoma del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali è stato completamente esaurito;

Ritenuta la necessità urgente di disporre la cessazione dell'applicazione alla Banca predetta del R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1832, concernente la costituzione dell'Istituto di liquidazioni;
Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Ministri per l'economia nazionale e per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1832, cessa di avere applicazione riguardo alla Banca italiana di credito e valori.

Art. 2.

Il Consiglio d'amministrazione e il Collegio dei sindaci della Banca italiana di credito e valori sono ricostituiti nelle persone, rispettivamente, degli amministratori e sindaci che erano in carica al 12 novembre 1926.
Il Consiglio d'amministrazione e il Collegio dei sindaci suddetti, nonchè l'assemblea generale dei soci, riassumono i poteri a ciascuno d'essi assegnati dallo statuto sociale e dal Codice di commercio.

Art. 3.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo progetto di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 270, foglio 76. — CASATI.

Numero di pubblicazione 791.

REGIO DECRETO 1° marzo 1928, n. 380.
Modifiche alle norme di attuazione della legge 25 novembre 1926, n. 2008, sui provvedimenti per la difesa dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità di modificare le vigenti disposizioni per l'attuazione della legge 25 novembre 1926, n. 2008, sui provvedimenti per la difesa dello Stato;
Visto l'art. 8 della legge predetta;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per la guerra, e del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 6 del R. decreto 12 dicembre 1926, n. 2062, che reca norme per l'attuazione della legge 25 novembre 1926, n. 2008, sui provvedimenti per la difesa dello Stato, è abrogato, e sostituito dalle norme seguenti.

Art. 2.

Le funzioni di pubblico ministero presso il Tribunale speciale sono esercitate da un procuratore generale, nominato con decreto del Ministro per la guerra, e scelto nel seno delle seguenti categorie:
1° ufficiali generali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica o della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, in servizio attivo permanente, o in congedo, o fuori quadro, purchè forniti di laurea in giurisprudenza;
2° magistrati dell'ordine giudiziario ordinario, militare od amministrativo, di grado non inferiore al quarto;
3° funzionari delle Regie avvocature erariali, di grado non inferiore al quarto;
4° professori di ruolo di discipline giuridiche in Università od Istituti superiori del Regno, purchè di grado non inferiore al quarto.
Alle dipendenze del procuratore generale presso il Tribunale speciale prestano servizio uno o più sostituti, nominati con decreto del Ministro per la guerra, e scelti nel seno delle seguenti categorie:
1° ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica o della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, in servizio attivo permanente, in congedo o fuori quadro, purchè forniti di laurea in giurisprudenza;
2° magistrati dell'ordine giudiziario ordinario, militare od amministrativo;
3° avvocati erariali, vice avvocati erariali e sostituti avvocati erariali;
4° professori di ruolo di discipline giuridiche in Università od Istituti superiori del Regno.
Entro queste ultime categorie, e con le medesime formalità, possono essere nominati uno o più giudici istruttori. Peraltro la nomina potrà, se necessario, cadere anche su ufficiali sforniti di laurea in giurisprudenza.

Art. 3.

Il personale di cancelleria necessario per il funzionamento del Tribunale speciale è scelto, con decreto del Ministro per la guerra, tra i funzionari di cancelleria addetti alla magistratura militare, ovvero fra quelli addetti alla magistratura ordinaria.

Art. 4.

Qualora le nomine di cui agli articoli 2 e 3 cadano su persona che presti servizio alle dipendenze di altra Amministrazione, il decreto del Ministro per la guerra sarà adottato di concerto con l'Amministrazione interessata.
Le nomine stesse sono temporanee e potranno essere revocate con decreto del Ministro per la guerra.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e

dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 270, foglio 83. — CASATI.

Numero di pubblicazione 792.

REGIO DECRETO 29 gennaio 1928, n. 266.

Riconoscimento, come corpo morale, dell'Istituto autonomo per le case popolari con sede in Frosinone.

N. 266. R. decreto 29 gennaio 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, l'Istituto autonomo per le case popolari, con sede in Frosinone, viene riconosciuto come corpo morale, e n'è approvato lo statuto organico.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 793.

REGIO DECRETO 12 gennaio 1928, n. 370.

Riconoscimento, come corpo morale, del Consorzio « Roma » fra cooperative di arti edili ed affini del Lazio, con sede in Roma.

N. 370. R. decreto 12 gennaio 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, il Consorzio « Roma » fra cooperative di arti edili ed affini del Lazio, con sede in Roma, viene riconosciuto come corpo morale, e n'è approvato lo statuto organico.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 794.

REGIO DECRETO 29 gennaio 1928, n. 373.

Autorizzazione all'Opera Cardinal Ferrari di Milano ad accettare un'eredità disposta in suo favore.

N. 373. R. decreto 29 gennaio 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, l'Opera Cardinal Ferrari di Milano, viene autorizzata ad accettare, con beneficio di inventario, l'eredità disposta a suo favore dall'avv. Camillo Nebbia.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1928 - Anno VI

REGIO DECRETO 16 febbraio 1928.

Sostituzione di un componente del Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, modificato successivamente col R. decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2216;

Veduto il R. decreto 3 gennaio 1926, col quale fu costituito il Consiglio d'amministrazione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, rettificato col R. decreto 28 gennaio 1926 e modificato col R. decreto 21 luglio 1927;

Veduta la lettera 27 luglio 1927 con la quale il barone Enrico Meledandri rassegna le proprie dimissioni dalla carica di consigliere d'amministrazione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali;

Veduta la nota 23 agosto 1927-V, con la quale la Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti designava, in sostituzione del suddetto barone Enrico Meledandri, il dott. Amedeo Baldetti quale membro repppresentante degli assicurati obbligatori nel Consiglio d'amministrazione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali;

Veduta la ratifica di tale designazione del Ministero delle corporazioni del 27 gennaio 1928-VI;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

In sostituzione del barone Enrico Meledandri, è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, quale membro rappresentante degli assicurati obbligatori, il dott. Amedeo Baldetti.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — VOLPI.

REGIO DECRETO 1° marzo 1928.

Nomina del presidente e vice-presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di pietà di Empoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 4 maggio 1898, n. 169, sui Monti di pietà;

Veduti i Regi decreti-legge 14 giugno 1923, n. 1396, e 12 agosto 1927, n. 1767, che portano modificazioni alla legge precitata;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I signori cav. uff. Gino Montepagani e cav. uff. maggiore Angiolo Vannucci, sono, rispettivamente, nominati presidente e vice-presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di pietà di Empoli, per il quadriennio 1° gennaio 1928-31 dicembre 1931.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

REGIO DECRETO 19 febbraio 1928.

Approvazione della nomina del presidente della Federazione nazionale fascista dell'industria del marmo, del granito, della pietra ed affini.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 36, 3° comma, dello statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, approvato con Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1720;

Visto l'art. 15, 3° comma, dello statuto della Federazione nazionale fascista dell'industria del marmo, del granito, della pietra ed affini, approvato con Nostro decreto 8 maggio 1927, n. 845;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del comm. Francesco Ricci a presidente della menzionata Federazione ad essa aderente;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la nomina del comm. Francesco Ricci a presidente della Federazione nazionale fascista dell'industria del marmo, del granito, della pietra ed affini.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1928.

Autorizzazione alla Banca nazionale di credito, in Milano, ad istituire una agenzia di città in Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108;

Sentito l'Istituto di emissione;

Di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

La Società anonima « Banca nazionale di credito », con sede in Milano, è autorizzata ad istituire una nuova agenzia di città in Milano (zona Quartiere di Porta Venezia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 marzo 1928 - Anno VI

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1928.

Ritiro dalla circolazione e prescrizione degli scudi di argento da L. 5.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 30 dicembre 1885, n. 3590 (serie 3ª), con la quale il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione alla Convenzione monetaria sottoscritta a Parigi il 6 novembre 1885 fra l'Italia, la Francia, la Grecia e la Svizzera, nonchè all'atto addizionale alla Convenzione stessa sottoscritto il 12 dicembre 1885 fra gli Stati medesimi ed il Belgio;

Visto il R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1148, concernente il riordinamento della circolazione monetaria metallica;

Riconosciuta l'opportunità di emanare le norme per il ritiro dalla circolazione degli scudi di argento da L. 5 e per la loro prescrizione;

Decreta:

Art. 1.

A cominciare dal 10 marzo fino a tutto il 30 aprile 1928 saranno ammessi al cambio presso la Regia tesoreria centrale, le sezioni di Regia tesoreria provinciale e presso le Casse pubbliche, gli scudi di argento da L. 5 di conio italiano; nonchè quelli emessi dalle altre Nazioni già appartenenti alla disciolta Unione monetaria latina.

Art. 2.

Gli uffici predetti corrisponderanno ai portatori di detti scudi la somma di L. 5 in valuta legale corrente nel Regno per ciascuno scudo presentato al cambio.

Art. 3.

Decorso il termine di cui sopra, i predetti scudi saranno prescritti ed i detentori di tali monete saranno sottoposti alle penalità di cui all'art. 3 del predetto R. decreto-legge 23 giugno 1927.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 marzo 1928 - Anno VI

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1928.

Revoca dell'autorizzazione a continuare l'esercizio professionale quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto 4 settembre 1925, n. 4084, con il quale il sig. Cigognini Arnaldo fu Domenico venne, fra gli altri, autorizzato a continuare nell'esercizio professionale, quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano;

Ritenuto che il predetto agente di cambio ha mancato al requisito di moralità e correttezza e che è stata avanzata domanda al tribunale di Milano per la di lui dichiarazione di fallimento;

Visto l'art. 57 della legge 20 marzo 1913, n. 272;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222; 9 aprile 1925, n. 375, e 29 luglio 1925, n. 1261;

Decreta:

Con effetto dal 21 febbraio 1928 è revocata l'autorizzazione concessa al sig. Cigognani Arnaldo fu Domenico per l'esercizio professionale quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 2 marzo 1928 - Anno VI

Il Ministro: VOLPI.

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Vista la domanda in data 5 ottobre 1926 presentata dalla signora Maritz Carla per la riduzione del suo cognome in quello di « Maurizi »;

Considerato che il cognome dell'istante è di origine straniera e che a norma dell'articolo 2 di detto decreto la riduzione viene fatta a richiesta dell'interessata;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda non è stata fatta opposizione;

Decreta:

Il cognome della signora Maritz Carla, figlia del fu Giuseppe e della Galvagni Maria, nata a Rovereto il 15 marzo 1893, è ridotto nella forma italiana di « Maurizi » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato a termini dell'articolo 2 delle istruzioni ministeriali e annotato nei registri dello stato civile del comune di Rovereto, mandando al capo del Comune di curarne e di vigilarne l'annotazione, a termini dell'art. 4 delle istruzioni anzidette.

Trento, addì 12 novembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: VACCARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Vista la domanda in data 5 ottobre 1926 presentata dalla signora Pergher Leonilda per la riduzione del suo cognome in quello di « Demonti »;

Considerato che il cognome dell'istante è di origine straniera e che a norma dell'art. 2 di detto decreto la riduzione viene fatta a richiesta dell'interessata;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda non è stata fatta opposizione;

Decreta:

Il cognome della signora Pergher Leonilda, figlia di Davide e della fu Miorelli Virginia, nata a Isera il 22 febbraio 1892, è ridotto nella forma italiana di « Demonti » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato a termini dell'articolo 2 delle istruzioni ministeriali e annotato nei registri dello stato civile del comune di Rovereto, mandando al capo del Comune di curarne e di vigilarne l'annotazione, a termini dell'art. 4 delle istruzioni anzidette.

Trento, addì 12 novembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: VACCARI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazioni.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze in data 7 marzo 1928 (VI) ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 308, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 marzo 1928, n. 54, che modifica taluni dazi della tariffa doganale e istituisce un dazio sul coke.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze in data 7 marzo 1928 (VI) ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 310, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 marzo 1928, n. 54, che concede la franchigia doganale ai cianuri di potassio, di sodio e di calcio, nonchè ai prodotti costituiti da materiali imbevuti di acido cianidrico per la distruzione dei parassiti delle piante.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze in data 7 marzo 1928 (VI) ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 309, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 marzo 1928, n. 54, recante provvedimenti fiscali per l'approvvigionamento dello zucchero.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze in data 7 marzo 1928 (VI) ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 312, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 marzo 1928, n. 54, concernente la esenzione del dazio interno di consumo sulle ligniti e sulle torbe.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze in data 7 marzo 1928 (VI) ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 311, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 marzo 1928, n. 54, che ammette nuove merci al beneficio della importazione temporanea.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di posto fonotelegrafico.

Il giorno 1° marzo 1928 è stato attivato al servizio pubblico, con orario limitato di giorno, un posto fonotelegrafico comunale in Borra, provincia di Modena, collegato all'ufficio telegrafico di Lama Mocogno.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Perdita di certificati.

1ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del Testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del Regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato Regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato Regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	750066	Notario Maurilio di Giovanni, dom. in San Benigno Canavese (Torino), vincolata . . . . L.	17.50
»	750067	Intestata come la precedente, vincolata . . . . . . L.	7 —
Cons. 5 %	454788	Civetta Camillo fu Giuseppe, dom. ad Alberona (Foggia), vincolata . . . . L.	550 —
»	456360	Intestata come la precedente, vincolata . . . . . . L.	200 —
3.50 %	244586	Beneficio Parrocchiale di S. Sebastiano a Pupaggi in Sellano (Perugia) . . . . L.	3.50
»	178041	Intestata come la precedente . . . . L.	31.50
Cons. 5 %	12686	Antonucci Nicola di Vincenzo, dom. a Francavilla a Mare (Chieti). L.	550 —
»	132645	Intestata come la precedente . . . . L.	1500 —
»	12687	Antonucci Michele di Vincenzo, dom. come la precedente . . L.	550 —
»	132644	Intestata come la precedente . . . . L.	1500 —
»	256369	Rizzacasa Antonietta di Giacinto, nubile, domiciliata ad Orsogna (Chieti) . . . . L.	1250 —
3.50 %	541941 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: congiuntamente a Cavassa Luigi fu Michele e Camilla Baner fu Adolfo, coniugi, e Cavassa Nicolò Angelo Arturo e Nicolò Febo fu Giovanni Maria, vulgo Enrico, dom. a Genova . . . . L. per la proprietà: prole nascitura da Cavassa Nicolò Angelo Arturo e Nicolò Febo fu Giovanni Maria, vulgo Enrico, Olivari Mery e Riccardo di Prospero, prole nata e nascituri di Cavassa Enrichetta Elisa fu Giovanni Maria, vulgo Enrico, moglie di Olivari Prospero fu Biagio; Remotti Ferdinando, Guido, Riva, nubile e Vittorio di Fausto, prole nata e nascituri da Cavassa Lilina Mery fu Giovanni Maria, vulgo Enrico, moglie di Remotti Fausto fu Antonio, tutti dom. in Genova, quali eredi indivisi di Cavassa Giovanni Maria, vulgo Enrico fu Michele.	934.50
»	541942 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: congiuntamente a Cavassa Nicolò Angelo Arturo e Nicolò Febo fu Giovanni Maria, vulgo Enrico, dom. in Genova. L. per la proprietà: intestata come la proprietà precedente.	885.50
»	540806 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: intestata come l'usufrutto precedente . . . L. per la proprietà: Olivari Mery nubile e Riccardo di Prospero e figli nascituri da Cavassa Enrichetta Elisa fu Giovanni Maria, vulgo Enrico, moglie di Olivari Prospero fu Biagio, Remotti Ferdinando, Guido, Vittorio e Margherita, nubile di Fausto e figli nascituri da Cavassa Lilina Mery fu Giovanni Maria vulgo Enrico, moglie di Remotti Fausto fu Antonio; figli nascituri da Cavassa Nicolò Angelo Arturo e Nicolò Febo fu Giovanni Maria, vulgo Enrico, tutti eredi indivisi di Cavassa Giovanni Maria vulgo Enrico fu Michele, dom. a Genova.	1288 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	638056	Gamba Giuseppa fu Lorenzo, moglie di Feriolo Giovanni, dom. a Cavorretto (Torino) . . . . L.	140 —
»	291833 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Cella Giuseppa ed Angelo di Virgilio, minori sotto la p. p. del loro padre, dom. in Milano, e nascituri da Teresa Regondi, moglie di detto Virgilio Cella . . . . . . L. per l'usufrutto: Regondi Teresa fu Angelo, moglie di Virgilio Cella, dom. in Milano.	290.50
Consolidato 5 %	224284	Rosci Carolina di Gio: Batta, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Petrella Liri (Aquila) . . . . L.	250 —
Consolidato 4.50 %	11531	Legato Barnovani per doti, amministrato dalla Fabbriceria di Montesolario, frazione del comune di Carimate (Como) . . L.	42 —
3.50 %	101439	Cappella della Consolata sita nella regione di San Martino in Saluzzo (Cuneo), amministrata dal Parroco *pro-tempore* della chiesa di S. Bernardo in detto Comune . . . . L.	42 —
»	186864	Fugazza Marietta di Gio: Batta, moglie di Giuseppe Peroni, dom. in Vigevano (Pavia), vincolata . . . . L.	283.50
Consolidato 5 %	83404	Rambelli Fernando fu Fernando, minore sotto la tutela legale della madre Banani Vittoria fu Giovanni, nubile, dom. a Milano. . L.	115 —
3.50 %	424426	Di Bella Francesco Saverio di Salvatore, dom. a Ventimiglia di Sicilia (Palermo), vincolata . . . . L.	161 —
Buoni ordinari nominativi stampigliati esercizio 1925-26, scadenza 4 maggio 1927.	Serie B 2863 Serie D 2680	Michelotto Giovanni fu Lorenzo . . . . . . capitale L.	1000 — 5000 —
	Serie D 2679	Esposito Laura di Vincenzo, moglie di Michelotto Giovanni . . capitale L.	5000 —
3.50 %	404382	Giacometti Emilia Leontina Elena detta Gabriella di Giocante, nubile, dom. a Roma, vincolata . . . . L.	560 —
P. N. 5 %	33623	Corticelli Francesco fu Raffaele, dom. a Bologna . . . . L.	50 —
»	33624	Corticelli Vilelma fu Raffaele in Sarti, dom. a Bologna . . L.	50 —
»	33626	Corticelli Anna fu Raffaele, nubile, dom. a Bologna . . . L.	50 —
Buono Tesoro quinquennale 12ª emissione, stampigliato.	1582	Calabretta Angelina fu Letterio, moglie di Castorina Vincenzo, vincolata . . . . capitale L.	4200 —
3.50 %	647453 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Cedrino Cesare fu Emanuele, minore sotto la curatela di Capra Cesare-Guido di Edoardo, dom. a Torino . L. per l'usufrutto: Capra Carolina di Edoardo, vedova Cedrino, rimaritata Ajassa.	140 —

Roma, 29 febbraio 1928 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite.

del 9 marzo 1928 - Anno VI

Francia	74.41	Belgrado	33.30
Svizzera	364.35	Budapest (Pengö)	3.31
Londra	92.321	Albania (Franco oro)	366.30
Olanda	7.617	Norvegia	5.05
Spagna	317.04	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.64	Svezia	5.08
Berlino (Marco oro)	4.525	Polonia (Sloty)	212.50
Vienna (Schillinge)	2.67	Danimarca	5.07
Praga	53.20	Rendita 3,50 %	75.60
Romania	11.60	Rendita 3,50 % (1902)	70 —
Peso argentino (Oro	18.35	Rendita 3 % lordo	43.65
Peso argentino (Carta	8.07	Consolidato 5 %	85.75
New York	18.927	Littorio 5 %	85.80
Dollaro Canadese	18.89	Obbligazioni Venezie 3,50 %	78 —
Oro	365.20		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta d'interessi di rendita consolidato 3.50 per cento.

Unica pubblicazione. Avviso n. 313.

E' stato denunziato lo smarrimento della ricevuta d'interessi al 1° gennaio 1928 relativa alla rendita consolidato 3.50 per cento n. 209048 di annue L. 2016 intestata alla Chiesa parrocchiale del SS. Redentore in Udine, con vincolo.

In analogia all'art. 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso senza che siano state notificate opposizioni, verrà provveduto al pagamento di detta semestralità ritenendosi di nessun valore la ricevuta smarrita.

Roma, 25 febbraio 1928 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute d'interessi di rendita consolidato 5 per cento.

Unica pubblicazione. Avviso n. 314.

E' stato denunziato lo smarrimento delle ricevute d'interessi al 1° gennaio 1928 relative ai certificati consolidati 5 % n. 463.479 di L. 2630, n. 463.480 di L. 2630 e n. 463.481 di L. 5 intestati il primo a Rogges Gennaro fu Domenico, minore sotto la tutela di Guarino Gennaro fu Antonio, il secondo a Rogges Maria fu Domenico, minore come il precedente, e il terzo a Rogges Gennaro e Maria fu Domenico, minori come innanzi.

Giusta il disposto dell'art. 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso senza che sieno state notificate opposizioni, verrà provveduto al pagamento dei suaccennati interessi senza presentazione delle predette ricevute che saranno considerate di nessun valore.

Roma, 8 marzo 1928 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per restituzione di certificato consolidato 5 per cento.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 315.

Il sig. Sarà Santi di Gioacchino, domiciliato a Milazzo, a mezzo dell'ufficiale giudiziario Galeani della pretura di Milazzo, il 31 gennaio 1928 ha diffidato la moglie signora Rizzo Santa di Michelangelo, ivi domiciliata e residente, a restituirgli, entro il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, il certificato n. 213.293 del consolidato 5 % della rendita di L. 1000, intestato ad essa signora Rizzo Santa di Michelangelo, moglie di Sarà Santi di Gioacchino, con vincolo dotale, e del quale egli si dichiara spossessato.

A termini dell'art. 88 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che, trascorso il termine di sei mesi, dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano intervenute opposizioni, il predetto certificato sarà ritenuto di nessun valore, e l'Amministrazione darà corso alla domanda di rinnovazione del titolo presentata dal su nominato sig. Sarà.

Roma, 8 marzo 1928 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Data degli esami di concorso per un posto di volontario interprete per la lingua russa.

Gli esami di concorso per un posto di volontario interprete per la lingua russa, bandito col decreto Ministeriale 1° luglio 1926, avranno inizio in Roma, nella sede del Ministero degli affari esteri (Palazzo Chigi), il 17 marzo 1928 (VI) alle ore 9.30 precise.

Agli esami suddetti è ammesso il sig. Guido Relli (già Hreglich).

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esame e per titoli a quattro posti di assistente chimico nel Laboratorio di chimica della Direzione generale della sanità pubblica.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il R. decreto 3 novembre 1927, n. 2208;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica approvato con R. decreto 25 giugno 1914, numero 702;

Di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze ai sensi dell'art. 117 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso, per esame e titoli congiuntamente, a quattro posti di assistente chimico nel Laboratorio di chimica della Direzione generale della sanità pubblica, con l'annuo stipendio iniziale di L. 11,600 e il supplemento di servizio attivo di L. 2800.

Art. 2.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero (Direzione generale della sanità pubblica), non più tardi di due mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno,

domanda su carta da bollo da L. 3, con l'indicazione del domicilio, corredata dai seguenti documenti:

1° atto di nascita legalizzato. Sono esclusi dal concorso coloro che hanno oltrepassato il 30° anno di età alla data del presente decreto, fermi restando il limite di 35 anni per gli ex militari di cui all'art. 42 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, ed il limite di 39 anni per gli invalidi di guerra di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312. Anche per i decorati al valore il limite massimo di età per l'ammissione al concorso è protratto al compimento del 39° anno di età, a sensi dell'art. 17 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48;

2° certificato di cittadinanza italiana legalizzato. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli;

3° certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

4° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del Tribunale civile e penale del luogo di nascita del candidato;

5° certificato dell'esito definitivo di leva;

6° certificato medico comprovante di avere sana e robusta costituzione ed essere esente da difetti e imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio, legalizzato, nella firma del podestà;

7° diploma di abilitazione all'esercizio della professione di chimico, o diploma di laurea in chimica, in chimica e farmacia, conseguito nel Regno entro il 31 dicembre 1924 o conseguito entro il 31 dicembre 1925 da coloro che si trovassero nella condizione prevista dall'art. 16 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909. I diplomi anzidetti dovranno essere esibiti in originale o in copia notarile;

8° quietanza rilasciata da un ufficio del registro del Regno attestante l'effettuato pagamento della tassa di concorso in L. 50.

I certificati di cui ai nn. 3, 4 e 6 dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare in modo esplicito di impegnarsi a prestar servizio in qualsiasi località del Regno, e anche in Libia, cui venga ora o in prosieguo destinato.

Nella domanda stessa l'aspirante dovrà altresì indicare le lingue estere nelle quali è disposto a sostenere l'esperimento oltre a quella d'obbligo (tedesca).

Art. 3.

Gli esami constano di una prova scritta, di prove pratiche e di una prova orale, secondo il programma particolareggiato annesso al presente decreto.

Essi si dànno in Roma ed avranno inizio non prima di due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 4.

La prova scritta riguarda un esperimento nella conoscenza della lingua tedesca.

Le prove pratiche sono tre e riguardano:

a) l'analisi qualitativa di una miscela di almeno quattro acidi e quattro basi. Vengono esclusi dalla miscela i soli metalli rari;

b) la determinazione quantitativa di almeno due componenti di una miscela di sali inorganici, con separazione per precipitazione di uno dei componenti, e determinazione volumetrica dell'altro nella soluzione filtrata;

c) la chimica applicata all'igiene.

La prova orale versa sopra gli argomenti indicati nel programma annesso.

Art. 5.

I titoli da prendere in considerazione sono:

i servizi prestati posteriormente al conseguimento del diploma di laurea come insegnante assistente o aiuto presso cattedra od istituti universitari;

gli uffici o impieghi sostenuti, con retribuzione o senza, aventi relazione con la chimica applicata all'igiene e gli incarichi e missioni compiute per conto delle pubbliche amministrazioni;

le pubblicazioni scientifiche;

tutti gli altri titoli che valgano a dimostrare l'attitudine speciale al posto messo a concorso.

Art. 6.

Il giudizio degli esami è dato da una Commissione composta:

a) di un presidente di sezione o di un consigliere di Stato, presidente;

b) di un membro del Consiglio superiore di sanità;

c) del direttore generale o dell'ispettore generale medico capo della sanità pubblica ovvero di un direttore capo divisione tecnico, o di un ispettore generale appartenenti alla Direzione generale della sanità pubblica;

d) di due professori di università.

In caso di impedimento di qualcuno dei membri della Commissione esaminatrice, il commissario impedito viene definitivamente surrogato da un altro scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Un funzionario tecnico della Direzione generale della sanità pubblica, o, in mancanza, un impiegato del gruppo *A* del Ministero, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 7.

Negli esami sono da osservare le disposizioni del presente e dei seguenti articoli.

Nel giorno stabilito per la prova scritta di lingua estera la Commissione si aggrega, previa richiesta al Ministero, un insegnante autorizzato per la lingua stessa. Questi, di concerto con la Commissione, formula tre temi, tratti da opere scientifiche riguardanti una delle materie sulle quali vertono le prove pratiche; uno di essi viene estratto a sorte alla presenza dei concorrenti, ai quali sono concesse quattro ore per la traduzione.

Durante la prova non è permesso ai concorrenti di comunicare comunque fra loro o con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della Commissione. Essi non devono portare manoscritti o pubblicazioni diverse dal vocabolario e neppure carta da scrivere.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dagli esami.

Durante lo svolgimento della prova debbono costantemente trovarsi presenti nella sala degli esami due almeno dei membri della Commissione.

Art. 8.

Compiuto il lavoro ciascun concorrente, a pena di nullità, senza apporvi la propria firma o altro contrassegno, lo pone entro una busta unitamente ad altra di minor formato, debitamente chiusa, nella quale abbia messo un foglio col proprio cognome, nome e paternità, dopo di che, chiusa anche la busta più grande, la consegna ai membri presenti della Commissione, i quali appongono sulla busta stessa la propria firma con l'indicazione del mese, giorno e ora della consegna.

Al termine della prova le buste vengono raccolte in pieghi che sono suggellati dal presidente e da lui firmati unitamente ad uno almeno degli altri commissari e dal segretario.

Le buste contenenti i nomi dei concorrenti sono aperte alla presenza della Commissione dopo che tutti gli scritti dei concorrenti siano stati esaminati e giudicati.

Art. 9.

Le prove pratiche hanno luogo presso il Laboratorio chimico della sanità pubblica.

La Commissione mette a disposizione gli apparecchi e materiali occorrenti.

La Commissione esaminatrice formula, per ciascuno dei concorrenti il tema da svolgere in ciascuna prova, fissa il tempo massimo consentito per lo svolgimento e determina gli elementi che possono essere messi a disposizione di ciascuno, e le altre modalità che potessero occorrere.

Alle prove debbono presenziare costantemente almeno tre membri della Commissione delegati a riferire, sulla capacità ed abilità tecnica di ciascun concorrente, alla Commissione stessa, che darà poi, sul loro rapporto, il suo voto.

Art. 10.

La prova orale per ciascun concorrente avrà la durata massima di un'ora, non compreso l'esperimento orale sulla lingua tedesca che potrà farsi anche separatamente con la durata massima di trenta minuti.

Art. 11.

Ogni commissario dispone di 10 punti per ciascuna delle tre prove pratiche, di 10 punti pel giudizio dei titoli e 10 punti per la prova orale.

L'esaminatore di lingua estera, che vota solo per tale materia dispone di 50 punti per la prova scritta e di altrettanti punti per la prova orale.

Art. 12.

E' in facoltà di ciascun concorrente di dichiarare, nel testo della domanda di ammissione al concorso, di essere pronto a sostenere la prova scritta e orale anche sopra altre lingue estere, in aggiunta a quella di obbligo. In tal caso la Commissione provvede a sottoporre il concorrente ai relativi esperimenti di esame, seguendo in tutto le norme indicate nei precedenti articoli 7 e 10 e se gli esperimenti abbiano esito favorevole aggiungerà un numero di punti complessivo non superiore a 5 per ciascuna lingua che, oltre a quella d'obbligo, il concorrente abbia dimostrato di conoscere in modo di poterla parlare e scrivere correttamente.

Art. 13.

Non sono ammessi alla prova orale i concorrenti che non abbiano ottenuto i sette decimi dei punti nel complesso della prova scritta e delle prove pratiche, purchè in nessuna di esse abbiano conseguito meno di sei decimi.

Non potranno in nessun caso essere dichiarati vincitori del concorso i concorrenti che non abbiano conseguito almeno la votazione di sette decimi nella prova orale, nell'esperimento orale sulla lingua estera d'obbligo, e nel giudizio sui titoli.

Art. 14.

Di tutte le operazioni degli esami e deliberazioni prese dalla Commissione, si deve redigere, giorno per giorno, il verbale che deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

Nel verbale dovrà risultare il voto di ciascun commissario sopra ogni singola materia di esame e sui titoli per ciascuno dei concorrenti.

Art. 15.

Fermi restando il diritto degl'invalidi di guerra di cui all'articolo 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e la quota dei posti riservata agli ex combattenti a sensi dell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, con le riduzioni e le precedenze all'uopo prescritte, i concorrenti giudicati vincitori del concorso sono classificati per ordine di punti.

A parità di punti, ha precedenza il candidato più anziano di età, salvi i diritti preferenziali di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, gli aspiranti dovranno, a corredo della domanda di ammissione al concorso, allegare i documenti comprovanti il loro titolo.

Art. 16.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, è pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 17.

I vincitori dovranno sostenere un periodo di prova di mesi sei, in applicazione dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, durante il quale sarà ad essi corrisposto l'assegno mensile di lire cinquecento, oltre le indennità temporanee mensili nella misura e con le norme stabilite per il personale di ruolo.

Roma, addì 28 dicembre 1927 - Anno VI

Il Ministro per le finanze: VOLPI. — *p. Il Ministro per l'interno:* SUARDO.

Programma per le prove di esame nel concorso ai posti di assistente chimico presso il Laboratorio chimico della Direzione generale della sanità pubblica.

PROVA SCRITTA.

Esperimento sulla conoscenza della lingua tedesca (traduzione in italiano di un brano di un'opera scientifica riguardante una delle materie sulle quali vertono le prove pratiche).

E' ammesso l'uso del vocabolario.

PROVE PRATICHE.

1ª Prova. — Analisi qualitativa di una miscela di almeno quattro acidi e quattro basi. Vengono esclusi dalla miscela i soli metalli rari.

2ª Prova. — Determinazione quantitativa di almeno due componenti di una miscela di sali inorganici con separazione per precipitazione di uno dei componenti e determinazione volumetrica dell'altro nella soluzione filtrata.

Vengono esclusi dalla miscela i soli metalli rari.

3ª Prova. — Chimica applicata all'igiene: sono materie d'esame:

1° l'aria;

2° il suolo;

3° le acque potabili, le acque minerali, le acque industriali di rifiuto;

4° le bevande e sostanze alimentari (vino, aceto, liquori, birra; sostanze zuccherine; latte, formaggi; burro, olio e altre sostanze grasse; farine, pane, paste alimentari; sostanze alimentari conservate; colorazione artificiale di sostanze alimentari);

5° i medicinali;

6° i disinfettanti in genere;

7° i tessuti;

8° gli oggetti di uso comune (oggetti di cucina, giocattoli, tappezzerie, vernici, smalti);

9° i petroli.

Per ognuna delle prove pratiche gli aspiranti dovranno presentare una relazione scritta.

PROVA ORALE.

La prova orale riguarda:

a) l'ordinamento sanitario del Regno (testo unico approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, e il regolamento generale sanitario approvato con R. decreto 3 febbraio 1901, n. 45, e la legislazione relativa alle bevande, agli alimenti ed agli oggetti d'uso;

b) la discussione sugli argomenti che sono oggetto delle prove pratiche e sul giudizio che può desumersi dalle analisi chimiche;

c) la conoscenza della lingua estera (traduzione a vista dal tedesco in italiano, conversazione nella lingua stessa).

p. *Il Ministro per l'interno:* SUARDO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

(1ª *pubblicazione*).

Concorso al posto di assistente alla cattedra di patologia generale ed anatomia presso il Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Perugia.

In base al disposto dell'art. 23 del R. decreto 27 ottobre 1927, n. 2135, vista la tabella organica del personale insegnante, aiuto ed assistente del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Perugia, è aperto il concorso al posto di assistente alla cattedra di patologia generale ed anotomia patologica presso questo Istituto, con lo stipendio di L. 7000 oltre un'indennità supplementare di L. 1700.

Il concorso è per esami; a parità di merito sarà tenuto conto dei titoli.

I parenti ed affini del titolare della cattedra, fino al quarto grado, non possono partecipare al concorso.

La Commissione esaminatrice formerà una terna, in ordine alfabetico, di tre candidati che avranno ottenuta l'idoneità e riportato il maggior numero di voti e fra essi il titolare della cattedra avrà la facoltà di scegliere il vincitore.

Coloro che intendono prender parte al concorso dovranno far pervenire non più tardi del giorno 31 marzo 1928, alla Direzione del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Perugia la domanda in carta da bollo da L. 2, accompagnata dai seguenti documenti:

a) atto di nascita, dal quale risulti che il candidato non ha oltrepassato il 35° anno di età alla data di chiusura del concorso. Per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra, il predetto limite di età è elevato di 5 anni;

b) certificato penale;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente ha dimorato nell'ultimo triennio;

e) certificato di sana e robusta costituzione fisica, dal quale risulti l'attitudine fisica del concorrente all'impiego cui aspira;

f) stato di famiglia;

g) certificato di adempiuto obbligo di leva;

h) certificato di laurea in medicina veterinaria, conseguita in una università o istituto superiore del Regno;

i) certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quello di laurea;

l) qualunque altro titolo, documento o pubblicazione che dimostri l'attitudine del candidato a coprire il posto cui aspira;

m) elenco dei titoli o pubblicazioni che accompagnano la domanda e descrizione della carriera scolastica ed eventualmente di quelle professionali percorse.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), dovranno essere in carta legale e vidimati, secondo i casi, dall'autorità politica e giudiziaria, quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), dovranno avere una data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando di concorso.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati con le lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), gli aspiranti che provino di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato.

La domanda inoltre per poter prendere parte al concorso, dovrà essere munita della prova che è stata versata alla tesoreria dell'Istituto (Cassa di risparmio di Perugia) la tassa di concorso di L. 50.

Scaduto il termine di presentazione delle domande i concorrenti saranno avvertiti del giorno e dell'ora delle prove d'esame che avranno luogo in Perugia, presso l'Istituto superiore di medicina veterinaria.

Il vincitore del concorso dovrà assumere la carica entro otto giorni dalla comunicazione fattagli. In caso contrario sarà dichiarato dimissionario.

Perugia, 7 febbraio 1928 - Anno VI

Il Regio commissario: CARADONNA.

(1ª *pubblicazione*).

Concorso al posto di assistente alla cattedra di patologia e clinica chirurgica presso il Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Perugia.

In base al disposto dell'art. 23 del R. decreto 27 ottobre 1927, n. 2195, vista la tabella organica del personale insegnante, aiuto ed assistente del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Perugia, è aperto il concorso al posto di assistente alla cattedra di patologia e clinica chirurgica presso questo Istituto, con lo stipendio di L. 7000, oltre un'indennità supplementare di L. 1700.

Il concorso è per esami; a parità di merito sarà tenuto conto dei titoli.

I parenti ed affini del titolare della cattedra, fino al quarto grado, non possono partecipare al concorso.

La Commissione esaminatrice formerà una terna, in ordine alfabetico, di tre candidati che avranno ottenuta l'idoneità e riportato maggior numero di voti, e fra essi il titolare della cattedra avrà facoltà di scegliere il vincitore.

Coloro che intendono prendere parte al concorso dovranno far pervenire non più tardi del giorno 31 marzo 1928 alla Direzione del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Perugia la domanda in carta da bollo da L. 2, accompagnata dai seguenti documenti:

a) atto di nascita, dal quale risulti che il candidato non ha oltrepassato il 35° anno di età alla data di chiusura del concorso. Per coloro che abbiano prestato servizio militare durante il periodo della guerra il predetto limite di età è elevato di 5 anni;

b) certificato penale;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente ha dimorato nell'ultimo triennio;

e) certificato di sana e robusta costituzione fisica dal quale risulti l'attitudine fisica del concorrente all'impiego cui aspira;

f) stato di famiglia;

g) certificato di adempiuto obbligo di leva;

h) certificato di laurea in medicina veterinaria, conseguita in una università o istituto superiore del Regno;

i) certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quello di laurea;

l) qualunque altro titolo, documento o pubblicazione che dimostri l'attitudine del candidato a coprire il posto cui aspira;

m) elenco dei titoli e pubblicazioni che accompagnano la domanda e descrizione della carriera scolastica ed eventualmente di quelle professionali percorse.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), dovranno essere in carta legale e vidimati secondo i casi dalle autorità politica e giudiziaria, quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), dovranno avere una data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando di concorso.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati con le lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), gli aspiranti che provino di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato.

La domanda inoltre, per poter prendere parte al concorso, dovrà essere munita della prova che è stata versata al tesoriere dell'Istituto (Cassa di risparmio di Perugia) la tassa di concorso di L. 50.

Scaduto il termine per la presentazione delle domande i concorrenti saranno avvisati del giorno e dell'ora delle prove di esame che avranno luogo in Perugia presso l'Istituto superiore di medicina veterinaria.

Il vincitore del concorso dovrà assumere la carica entro otto giorni dalla comunicazione fattagli. In caso contrario sarà dichiarato dimissionario.

Perugia, 7 febbraio 1928 - Anno VI

Il Regio commissario: CARADONNA.

(1ª *pubblicazione*).

Concorso al posto di assistente alla cattedra di anatomia normale presso il Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Perugia.

In base al disposto dell'art. 23 del R. decreto 27 ottobre 1927, n. 2135, vista la tabella organica del personale insegnante, aiuto ed assistente del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Perugia, è aperto il concorso al posto di assistente alla cattedra di anatomia normale presso questo Istituto, con lo stipendio di L. 7000, oltre un'indennità supplementare di L. 1700.

Il concorso è per esami; a parità di merito sarà tenuto conto dei titoli.

I parenti ed affini del titolare della cattedra, fino al quarto grado, non possono partecipare al concorso.

La Commissione esaminatrice formerà una terna, in ordine alfabetico, di tre candidati che avranno ottenuta l'idoneità e riportato il maggior numero di voti, e fra essi il titolare della cattedra avrà la facoltà di scegliere il vincitore.

Coloro che intendono prendere parte al concorso dovranno far pervenire non più tardi del giorno 31 marzo 1928 alla Direzione dell'Istituto superiore di medicina veterinaria di Perugia, la domanda in carta da bollo di L. 2 accompagnata dai seguenti documenti:

a) atto di nascita dal quale risulti che il candidato non ha oltrepassato il 35° anno di età alla data di chiusura del concorso. Per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra, il predetto limite di età è elevato di 5 anni;

b) certificato penale;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente ha dimorato nell'ultimo triennio;

e) certificato di sana e robusta costituzione fisica, dal quale risulti l'attitudine fisica del concorrente all'impiego cui aspira;

f) stato di famiglia;

g) certificato di adempiuto obbligo di leva;

h) certificato di laurea in medicina veterinaria o in scienze naturali conseguito in una università o istituto superiore del Regno;

i) certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quello di laurea;

l) qualunque altro titolo, documento o pubblicazione che dimostri l'attitudine del candidato a coprire il posto cui aspira;

m) elenco dei titoli e pubblicazioni che accompagnano la domanda e descrizione della carriera scolastica ed eventualmente di quella professionale percorsa.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), dovranno essere in carta legale e vidimati secondo i casi, dall'autorità politica e giudiziaria, quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), dovranno avere una data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando di concorso.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati con le lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), gli aspiranti che provino di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato.

La domanda inoltre, per poter prendere parte al concorso, dovrà essere munita della prova che è stata versata alla tesoreria dell'Istituto (Cassa di risparmio di Perugia) la tassa di concorso di L. 50.

Scaduto il termine indicato per la presentazione delle domande i concorrenti saranno avvisati del giorno e dell'ora delle prove di esame che avranno luogo in Perugia presso il Regio istituto superiore di medicina veterinaria.

Il vincitore del concorso dovrà assumere la carica entro otto giorni dalla comunicazione fattagli. In caso contrario sarà dichiarato dimissionario.

Perugia, 7 febbraio 1928 - Anno VI

Il Regio commissario: CARADONNA.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma - Stabilimento Poligrafico dello Stato.